



# COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova – c.a.p. 35010

Vicolo Bembo

[www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it](http://www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it)

Codice Fiscale 00682280284



Medaglia d'argento  
al merito civile

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 59

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100; approvazione.

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 20:00, nella Residenza comunale, a seguito dell'invito scritto Prot. n. 16578 del 14.12.2018 recapitato ai Consiglieri nei modi e termini prescritti dallo Statuto comunale, pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

---

	Presente / Assente
Miatello Renato	Presente
Stocco Manuela	Presente
Miotti Fabio	Presente
Pettenuzzo Nicola	Presente
Frison Loreta	Presente
Tonellato Alberto	Presente
Zanfardin Fabio	Presente
Trento Vittorio	Presente
Zorzi Alberto	Presente
Campagnaro Valentina	Presente
Lorenzetto Giuliana	Presente
Prai Simone	Assente
Villanova Elena	Presente

---

Il Sig. Zanfardin Fabio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e accertato il numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.ri Consiglieri:

Stocco Manuela  
Trento Vittorio  
Villanova Elena

Partecipa alla seduta la dott.ssa Angelucci Maria, Segretario Comunale.

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100; approvazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

La proposta è illustrata dal Presidente del Consiglio Zanfardin Fabio.

RICHIAMATO l'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone:

- al comma 1, che *"...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"*;
- al comma 2, che *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*.

PRESO ATTO che:

- con deliberazione consiliare n. 39 del 28.10.2015, esecutiva, è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di SETA S.p.a. in ETRA S.p.a.;
- con deliberazione consiliare n. 50 del 29.12.2015, esecutiva, è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente detenute, dando mandato all'Organo Amministrativo di ETRA S.p.a. affinché adotti i provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
- con deliberazione consiliare n. 12 del 30.03.2016, esecutiva, è stata approvata la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate detenute in forma diretta ed indiretta;
- con deliberazione consiliare n. 26 del 26.06.2017, esecutiva, è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da ETRA S.p.a. ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (monitoraggio dello stato di esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016);
- con deliberazione consiliare n. 54 del 02.10.2017, esecutiva, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO che in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", avente per oggetto la disciplina

della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 questo Comune, con la succitata deliberazione consiliare n. 54 del 2 ottobre 2017 ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo Unico), direttamente o indirettamente, individuando quelle che dovevano essere alienate ovvero essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo decreto (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione);

CONSIDERATO che:

- l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede al comma 4 l'obbligo per gli enti che hanno adottato il piano di razionalizzazione di approvare *“entro il 31 dicembre dell'anno successivo .... una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti”*;
- tale relazione sui risultati conseguiti dal piano di revisione straordinaria non è espressamente prevista dall'art. 24 del medesimo D.Lgs. 175/2016, tuttavia la disposizione del comma 4 di tale articolo, che impone di adottare le azioni previste *“entro un anno”*, ha introdotto di fatto un obbligo di relazionare sul tema, come chiarito anche dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione Lombardia con il parere 198 del 2 luglio 2018;

ESAMINATA la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 allegata sub A) al presente provvedimento e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

CONSIDERATE le note prot. 16187 del 06 dicembre 2018 e prot. 16311 del 10 dicembre 2018 pervenute a questo Ente da ETRA S.p.A. con cui la stessa trasmette il Verbale del Consiglio di Gestione del 19 novembre 2018 di approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate indirettamente dai soci di ETRA S.p.A., tra cui vi è questo comune e che sono da considerarsi oggetto di revisione straordinaria nel presente piano;

DATO ATTO che alla data odierna le partecipazioni dirette, come definite all'art. 2, lettera f), del D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, detenute da questo comune sono le seguenti:

- 1) ETRA S.p.A.: con quota pari allo 1,23%;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016:

- le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 – anno 2017, allegato sub b) al presente provvedimento, è redatto tenendo conto delle indicazioni fornite nelle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti sulla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicate nel portale del Dipartimento del Tesoro il 23 novembre 2018, e ritenuto di procedere all'approvazione dello stesso;

ACQUISITI gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Posta ai voti palesi la superiore proposta di deliberazione è approvata con n. 9 voti a favore, astenuti n. 3 (Campagnaro Valentina, Villanova Elena e Lorenzetto Giuliana, della lista Valentina Campagnaro San Giorgio Riparte). nessun contrario, resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti,

#### DELIBERA

1. per le ragioni in premessa esposte, di approvare la Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni societarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 02 ottobre 2017, allegata sub a) al presente provvedimento;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 per l'anno 2017 allegato sub b) al presente provvedimento;
3. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di inviare la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
5. di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 9 voti a favore, astenuti n. 3 (Campagnaro Valentina, Villanova Elena e Lorenzetto Giuliana, della lista Valentina Campagnaro San Giorgio Riparte). nessun contrario, resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti,

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100; approvazione.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Lì, 14-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Filippin Primelio Augusto

---

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Lì, 14-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Filippin Primelio Augusto

---

#### DELIBERAZIONE DI C.C.

adottata nella seduta del 21-12-2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Zanfardin Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Angelucci Maria

---

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 25 Reg. Pubbl.

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 è inserita all'albo pretorio on line di questo Comune ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

- Comunicata al Prefetto, in applicazione dell'art. 135 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 10-01-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Filippin dott. Primelio Augusto

---

La presente copia è conforme all'originale

Lì, 10-01-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Filippin dott. Primelio Augusto

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, inserita a norma di legge all'albo pretorio on line di questo Comune, senza riportare, rilievi o denunce di illegittimità, è divenuta esecutiva il 21-01-2019

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Filippin dott. Primelio Augusto

---